

IL NON PROFIT RISCRIVE GLI STATUTI

di Valentina Melis e Gabriele Sepio,

su Il Sole 24 Ore del 16 aprile 2018

Statuti da riscrivere per gli enti del terzo settore che vogliono iscriversi al nuovo Registro unico. La riforma impone un restyling non solo formale. Hanno un riflesso fiscale, ad esempio, le attività che l'organizzazione non profit indica come esclusive o principali: in base ai nuovi parametri fissati dall'articolo 79 del Codice del terzo settore, sul rapporto tra costi e corrispettivi, determinate attività potrebbero finire per essere considerate commerciali o potrebbero invece entrare nell'ambito della non commercialità. Si impone quindi una valutazione attenta (cioè basata su calcoli) nell'indicazione dei settori d'azione. Lo statuto dovrà anche recepire le regole della riforma sul numero minimo di associati e sulla governance.

Per le associazioni e le fondazioni che vogliono ottenere la personalità giuridica, poi, il patrimonio minimo dovrà essere adeguato a nuove soglie (15mila euro per le associazioni e 30mila euro per le fondazioni).

Così, i componenti delle organizzazioni (e i loro consulenti), stanno ragionando sulla formulazione da dare al nuovo statuto, che deve essere adottato entro il 3 febbraio 2019 (18 mesi dall'entrata in vigore del Codice del terzo settore, il 3 agosto 2017).

Il documento deve essere redatto in forma scritta. Può avere la forma di una scrittura privata (eventualmente registrata alle Entrate), o, per gli enti con personalità giuridica (e responsabilità limitata al patrimonio dell'organizzazione), serve l'atto pubblico, e quindi l'intervento del notaio.

Per alcune organizzazioni, la riforma ha previsto una forma semplificata di modifica dello statuto, con le modalità e con le maggioranze previste per le delibere dell'assemblea ordinaria (articolo 101, comma 2 del Codice), ferma restando la necessità dell'intervento del notaio ove si tratti di ente con personalità giuridica. E il caso delle oltre 48mila organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e dei 22.734 enti con la qualifica fiscale di Onlus, già iscritti nei registri oggi esistenti. Una consulenza per l'aggiornamento degli statuti, con costi variabili, può essere richiesta anche ai centri di

servizio per il volontariato (Csv), 65 in tutta Italia.

Così, una fondazione del terzo settore che deve nominare un organo di controllo (anche monocratico), per l'obbligo stabilito dall'articolo 30 del Codice, se ha la qualifica di Onlus, potrà adeguare lo statuto con maggioranze non qualificate tramite atto pubblico, trattandosi di ente con personalità giuridica.

Una Srl che voglia diventare impresa sociale e debba modificare l'oggetto sociale (inserendo una o più attività previste dall'articolo 2 del Dlgs 112/2017) e regolamentare nello statuto le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, dovrà approvare le modifiche allo statuto con una delibera verbalizzata da un notaio.

Nessuna formalità, invece, è richiesta a una Onlus costituita in forma di associazione non riconosciuta che si iscriverà nella sezione «Altri enti» del Registro unico: se costituita con scrittura privata non autenticata, potrà cambiare la denominazione, cambiare o integrare gli scopi sociali o individuare eventuali attività secondarie senza l'intervento notarile, fermo restando l'obbligo di registrare l'atto all'agenzia delle Entrate, pur senza pagare la relativa imposta (articolo 83, comma 2, del Dlgs 117/2017).

Il Codice del terzo settore ammette che l'atto costitutivo e lo statuto degli enti possano essere redatti in base a «modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative e approvati dal ministero del Lavoro». E consigliabile, però, usare i modelli solo come punto di partenza, da adattare poi alle esigenze dei singoli enti: «La standardizzazione - spiega Enrico Sironi, responsabile del settore propositivo del Consiglio nazionale del notariato - è il contrario del terzo settore, che è il regno dell'autonomia e della sussidiarietà, nel quale ciascun ente deve avere una struttura adeguata. Sulla revisione degli statuti - aggiunge - sconsiglierei il fai da te, anche perché le novità da recepire sono numerose e in vari ambiti, compresi il bilancio e i libri sociali».

Gli esempi

L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Una associazione di promozione sociale che vuole iscriversi nel Registro unico deve adeguarsi al numero di associati previsto dall'articolo 35 del Codice del terzo settore (almeno sette persone fisiche o almeno tre associazioni) e modificare lo statuto con la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale, se sono superati i limiti economici e

dimensionali previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice

- Se l'Aps si è costituita prima del 3 agosto 2017, la modifica statutaria è possibile con delibera dell'assemblea ordinaria, con il supporto del notaio se in forma di associazione riconosciuta, purché avvenga entro 18 mesi (3 febbraio 2019). Se la modifica avviene successivamente saranno necessarie le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Una organizzazione di volontariato che intende iscriversi nel Registro unico del terzo settore deve modificare la propria forma giuridica (se diversa da associazione), adeguarsi al numero di associati previsto dall'articolo 32 del Codice del terzo settore (almeno sette persone fisiche o tre Odv) e modificare lo statuto con la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale, se sono superati i limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice

- Se l'organizzazione di volontariato si è costituita prima del 3 agosto 2017, la modifica statutaria è possibile con delibera dell'assemblea ordinaria, con il supporto del notaio, se riconosciuta, purché avvenga entro 18 mesi (3 febbraio 2019). Se la modifica avviene successivamente saranno necessarie le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

LA FONDAZIONE

Una fondazione che intende iscriversi nel Registro unico deve modificare lo statuto prevedendo la nomina dell'organo di controllo (obbligatorio in base all'articolo 30 del Codice del terzo settore), del revisore legale (se sono superati i limiti previsti dall'articolo 31 del Codice) e le norme sulla devoluzione del patrimonio (prima solo facoltative).

- Nel caso della fondazione, l'adeguamento dello statuto deve avvenire prima della richiesta di iscrizione al Registro unico e le modifiche devono essere adottate con atto pubblico, per cui è sempre richiesto l'intervento del notaio. Laddove si tratti di una fondazione Onlus, tali modifiche devono essere effettuate entro il 3 febbraio 2019.

L'IMPRESA SOCIALE

- Una Srl che intende iscriversi al Registro unico come impresa sociale deve modificare lo statuto inserendo una o più delle attività di interesse generale previste dall'articolo 2 del Dlgs 112/2017, l'assenza di scopo di lucro, le norme sul coinvolgimento di lavoratori e stakeholder e la nomina dell'organo di controllo.

- Le modifiche sono deliberate dall'assemblea dei soci, il cui verbale deve essere redatto sempre dal notaio. Gli adeguamenti possono essere effettuati in qualsiasi momento, purché prima della richiesta di iscrizione al Registro unico come impresa sociale.

Per la nuova «veste» l'iter delle società

Non solo adeguamenti statutari. Le organizzazioni non profit che sceglieranno di assumere la qualifica di enti del terzo settore (Ets) potranno beneficiare di una procedura più snella - vicina a quella delle società - per il riconoscimento della personalità giuridica, come previsto dall'articolo 22 del Codice del Terzo settore.

Attualmente, l'acquisizione della personalità giuridica passa per un controllo preventivo di Regioni e prefetture, cui spetta verificare che ricorrano le condizioni per la costituzione dell'ente e che il patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo. E un procedimento che può richiedere anche 180 giorni per la sua conclusione e che varia a seconda del luogo in cui ha sede l'ente: mancando una soglia minima di patrimonio fissata per legge, infatti, ogni Regione adotta parametri diversi. Ad esempio, per una associazione a Milano servono almeno 53mila euro di patrimonio minimo, contro i 10mila in Abruzzo. Per una fondazione, nelle Marche bastano 30mila euro, mentre in Veneto la cifra è più del doppio; e così via.

La riforma del terzo settore ha introdotto precisi limiti di patrimonio per il riconoscimento (15mila euro per le associazioni, 30mila euro per le fondazioni), validi su tutto il territorio nazionale, e ha disegnato un nuovo procedimento per l'acquisto della personalità giuridica sulla falsariga di quello previsto per le società. Come per queste ultime, il riconoscimento avviene in maniera automatica con l'iscrizione nel Registro (ovviamente una volta che sarà attuato il Registro unico del terzo settore), previo controllo notarile. Il notaio che riceve l'atto costitutivo dell'associazione/fondazione (o la pubblicazione di un testamento con cui si dispone la costituzione di una fondazione Ets) deve accertare la sussistenza delle condizioni previste per la costituzione dell'ente e per assumere la qualifica di Ets (ad esempio l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, i requisiti per l'ammissione di nuovi associati), e del patrimonio minimo richiesto per il riconoscimento. In caso di esito positivo, il notaio entro 20 giorni deposita la documentazione presso il Registro unico e richiede l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del Registro dovrà solo verificare la

regolarità formale dei documenti e procedere all'iscrizione, con la quale l'ente acquista la personalità giuridica.

Se il notaio invece ritenesse che non sono rispettate le condizioni per la costituzione, la verifica competerà all'ufficio del Registro unico: i fondatori gli amministratori o, in mancanza, gli associati potranno richiedere all'ufficio competente di disporre l'iscrizione al Registro, che si intende negata se entro 60 giorni dalla domanda l'ufficio non comunica ai richiedenti il motivato diniego o non chiede documentazione integrativa o non provvede all'iscrizione.